



AVVISO

Personale Area Comparto

DIRITTO ALLO STUDIO

“150 ORE”

Anno 2024

In applicazione della normativa vigente in materia di diritto allo studio, si comunica che sono aperti i termini di presentazione delle domande per essere ammessi a beneficiare delle agevolazioni connesse al diritto allo studio per il personale di Comparto.

L'art. 62 del CCNL Comparto Sanità 2019/2021, dispone che:

- 1. “Ai dipendenti sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’azienda – appositi permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all’unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda all’inizio di ogni anno.*
- 2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell’ambito del medesimo limite percentuale già stabilito dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell’anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato”.*

I permessi di cui sopra sono concessi, per il periodo indicato in oggetto, a coloro che intendano partecipare a: “...corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o



legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami...”.

L'obiettivo del beneficio delle “150 ore” è quello di favorire l'accrescimento culturale e professionale del personale dipendente.

Il personale interessato a fruire del beneficio in parola dovrà produrre, ENTRO IL TERMINE DEL 08/01/2024, apposita istanza in carta libera (secondo il modello riportato in allegato), indirizzata alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane di questa Azienda, alla quale dovrà essere, obbligatoriamente allegato il certificato di iscrizione al corso di studi che gli stessi intendono frequentare.

Tale istanza dovrà, inoltre, recare in calce il “visto per presa visione” del Responsabile del Servizio di appartenenza.

Si fa presente che eventuali domande pervenute oltre il termine di scadenza indicato **(08/01/2024)** potranno essere prese in considerazione solo nel caso che, concesso il beneficio ai dipendenti che hanno prodotto istanza nei termini indicati, residui disponibilità nell'aliquota determinata. Le domande che perverranno entro il 20 di ogni mese potranno consentire il godimento del beneficio, in presenza dei necessari requisiti e previo atto dirigenziale di concessione, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.

Ai fini della verifica dei requisiti saranno considerate solo le richieste complete di tutta la documentazione richiesta.

Va inoltre sottolineato che:

- L'istituto delle 150 ore non potrà essere utilizzato per la frequenza di corsi di aggiornamento, corsi non abilitati al rilascio dei titoli di studio legali e di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per la preparazione, svolta da scuole private non parificate, per il sostenimento di futuri esami;



- Per gli studenti universitari e post-universitari, preso atto della diversa durata dei percorsi formativi, si rileva la necessità che il certificato di iscrizione rechi l'indicazione del termine iniziale e finale del corso di studi e dell'anno accademico;
- Qualora il numero delle richieste risulti superiore all'aliquota stabilita, l'identificazione dei beneficiari dei permessi verrà effettuata nel rispetto del seguente ordine di priorità previsto dal CCNL 2019/2021 - art. 62 comma 6: *"...per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità"*:
 - *Dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;*
 - *Dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post universitari, la condizione di cui alla lettera a);*
 - *Dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti di cui al comma 12";*
 - *comma 7 "Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post universitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12.*

Si precisa inoltre che:

1. La semplice iscrizione a una facoltà universitaria o a qualsiasi altro corso non è sufficiente per aver diritto alla concessione dei permessi di cui trattasi, essendo comunque necessario, per chi richiede i permessi, di documentare, oltre all'iscrizione, anche l'avvenuta frequenza di ogni corso ed i relativi esami sostenuti, anche se con esito negativo (tramite idonea certificazione rilasciata, di volta in volta dall'Università o dalla Scuola competente). In mancanza delle predette certificazioni i permessi già utilizzati sono considerati aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.



2. Il personale interessato ai corsi - fatte salve eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio - ha diritto inoltre “all’assegnazione di turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami” ed “all’esenzione da prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale”;
3. Il computo del permesso di studio in questione deve essere effettuato con riferimento all’anno solare per cui tale beneficio è stato concesso - sino al limite massimo di 150 ore individuali. Tutte le richieste di godimento dei permessi di studio devono essere redatte sugli appositi moduli (allegato n. 2);
4. In caso di Università telematiche il dipendente dovrà produrre idonea certificazione atta a dimostrare che i corsi telematici e la relativa frequenza coincidano necessariamente con l’orario del proprio orario di servizio o turno di lavoro, e NON possano pertanto essere oggettivamente fruiti in orari diversi nell’arco delle 24 ore.

Per eventuali altri chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla:

S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane – Ufficio Trattamento Giuridico P.O. di Sondrio - Via Stelvio, 25 Sondrio - Tel. 0342/521036.

IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
F.to Emanuela Tanzi